



**CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI**

tra:

Il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA** in persona del Suo Presidente, Avv. Eugenio Gallerani;

e

La **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA** in persona del Procuratore, Dott. Andrea Garau;

PREMESSO

- Che l'art. 37, comma 4 del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, ha previsto che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio e senza oneri a carico della finanza pubblica, possano essere stipulate delle convenzioni tra i capi degli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati volte a consentire ai più meritevoli lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno della pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato;
- Che l'art. 41 della L. n. 247/2012, integrato dal D.M. 58/2016, nel regolare i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio professionale, ha espressamente previsto che esso possa svolgersi, presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi e per almeno 6 mesi, implicitamente abrogando la limitazione relativa al "primo anno" prevista dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011;
- Che l'art. 44 della L. n. 247/2012, integrata dal D.M. 58/2016, ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;
- Che la Legge Professionale (art. 29 L. n. 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- Che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- Che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L. n. 247/2012;

RITENUTO

- Che la formazione comune di avvocati e Magistrati possa essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14/10/2004, ha "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha

riconosciuto che *"il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute con funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia"*;

- Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 24/07/2019, ha espressamente rilevato che: *"I positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, con auspicio di ampia diffusione a livello nazionale. I tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo"*;
- Che l'affiancamento a Magistrati di tirocinanti e stagisti con compiti di studio e approfondimento, coniuga esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza e praticanti avvocati, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio di giustizia maggiormente efficiente in termini sia qualitativi che di ragionevole durata del processo;
- Che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara intendono stipulare una Convenzione finalizzata a istituire percorsi formativi per praticanti avvocati presso l'Ufficio Giudiziario in questione.
- Visti i risultati positivi conseguiti in altre sedi giudiziarie e presso lo stesso Tribunale Ordinario di Ferrara che già ha stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati una convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati presso gli Uffici Giudiziari;
- Vista la disponibilità della Procura della Repubblica di Ferrara ad indirizzare e ad accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

I praticanti avvocati che siano iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ferrara e che abbiano già svolto almeno sei mesi di pratica presso uno studio legale, possono presentare domanda per essere ammessi all'espletamento di un tirocinio formativo, prestando la loro attività presso la Procura della Repubblica di Ferrara per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato, purché la sua durata non sia inferiore a 6 mesi e comunque non superiore a 12 mesi.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere il tirocinio di formazione presso la Procura della Repubblica di Ferrara deve farne domanda al Procuratore, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

La domanda dovrà essere redatta su supporto analogico o digitale, indirizzata al Procuratore e consegnata alla segreteria dell'Ufficio Giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica

certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici.

ART. 3

Ai fini dell'ammissione al presente tirocinio formativo, i praticanti avvocati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Essere iscritti nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara;
- 2) Avere già svolto 6 mesi di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara;
- 3) Aver ottenuto il riconoscimento, da parte del Consiglio dell'Ordine, dello svolgimento del primo semestre di pratica;
- 4) Essere in possesso dei requisiti di condotta irrepreensibile di cui all'art. 17 L. n. 247/2012.

ART. 4

La Procura della Repubblica di Ferrara decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo, a seguito di un colloquio, che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, procede alla selezione così come previsto dall'art. 7 del D.M. 58/2016.

Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il Procuratore comunica immediatamente al Consiglio dell'Ordine la data in cui avrà inizio il tirocinio, specificando il nominativo del Magistrato e la Sezione cui è stato assegnato il praticante.

ART. 5

Il Procuratore o un suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un Magistrato che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

ART. 6

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio, il Procuratore o un suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento nel rispetto del mansionario della Procura per le attività da svolgere.

Il praticante durante il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il Magistrato affidatario.

In particolare, sotto la sua guida e controllo provvede:

- a) Alla gestione dell'agenda del Magistrato;
- b) Con diligenza, allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal Magistrato affidatario;
- c) All'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- d) All'assistenza alle udienze e alle Camere di Consiglio, a meno che il Magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei procuratori presenti;
- e) Al compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Magistrato al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo. In ogni caso, i praticanti non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal Magistrato affidatario, il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del Magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

ART. 7

Il praticante, durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, è tenuto a:

- 1) Rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività;
- 2) Rappresentare l'eventuale esistenza di situazioni che rispecchiano quelle di cui agli artt. 51 c.p.c. e 36 c.p.p.;
- 3) Svolgere sotto la guida e il controllo del Magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- 4) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 5) Svolgere l'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario per un minimo di 20 ore settimanali.

ART. 8

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il Magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal Magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del Magistrato affidatario.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore, sentiti il praticante, il Magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine, per:

- a) Il venir meno del rapporto fiduciario tra il Magistrato affidatario e il praticante;
- b) Il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) Per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- d) Per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

In tali ipotesi, l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 11

La Procura della Repubblica di Ferrara, nel rispetto delle concrete esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riserva la facoltà di prolungare per ulteriori 6 mesi la durata del tirocinio formativo unicamente nei confronti di coloro che abbiano potuto svolgere solamente mesi 6 di pratica, presso la suddetta Procura, per via del raggiungimento del termine di compiuta pratica.

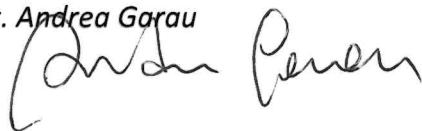
Ai fini della regolamentazione di questo ulteriore periodo di formazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente convenzione.

Ferrara, ...1.7.GEN. 2025

Procura della Repubblica di Ferrara

Il Procuratore

Dott. Andrea Garau



Ordine degli Avvocati di Ferrara

Il Presidente

Avv. Eugenio Gallerani



